

ABF Decisione n. 9411 del 29 ottobre 2025, Collegio di Roma

ABF – CESSIONE DEL QUINTO – DELEGAZIONE DI PAGAMENTO – ESTINZIONE ANTICIPATA – COSTI RECURRING – COSTI UP-FRONT

MASSIMA

In caso di estinzione anticipata di un prestito contro cessione del quinto dello stipendio/pensione e operazioni assimilate, al cliente compete il rimborso di tutti i costi applicati al finanziamento secondo i seguenti criteri, salvo che non sia contrattualmente previsto un criterio diverso: criterio proporzionale lineare per i costi *recurring*, ovvero i costi che remunerano attività destinate a svolgersi nel corso del rapporto; criterio di riduzione progressiva usato per gli interessi corrispettivi (cd. curva degli interessi) per i costi *upfront*, ovvero i costi che remunerano attività riguardanti la fase delle trattative e della formazione del contratto.

SIRENA, Presidente; MARINARO, Membro designato dalla Banca d'Italia; MEZZACAPO, Membro designato dalla Banca d'Italia; CARATELLI, Membro di designazione rappresentativa degli intermediari; NOTARO, Membro di designazione rappresentativa dei clienti.

FATTO

Dopo aver invano esperito il reclamo in data 20 gennaio 2025, con il ricorso all'ABF la parte ricorrente ha richiesto in via principale la restituzione di complessivi € 1.177,47, in applicazione del criterio del *pro rata temporis* correlati relazione a due contratti di cessione del quinto dello stipendio (rispettivamente recanti numeri *omissis*).

In via subordinata l'istante ha domandato il rimborso degli oneri di estinzione anticipata calcolati secondo il criterio cd. misto (criterio *pro rata temporis* per i costi *recurring* e curva degli interessi per i costi *up-front*).

Ulteriormente, ha domandato al Collegio la restituzione della commissione di estinzione anticipata (ritenendola illegittimamente addebitata), il rimborso delle quote eventualmente versate in data successiva all'estinzione o comunque in eccedenza (e quindi non dovute) ed € 200,00, a titolo di spese legali sostenute per la presentazione del ricorso.

Nel costituirsi con apposite controdeduzioni, l'intermediario, dopo aver confermato l'estinzione anticipata del finanziamento in controversia in corrispondenza della rata n. 93 su 120, ha contestato la richiesta di parte ricorrente rilevando che la sentenza Lexitor, emessa dalla CGUE l'11 settembre del 2019, è stata superata dalla sentenza Unicredit Bank Austria (C-555/21), pronunciata dalla medesima Corte nel febbraio del 2023, all'interno della quale è stato stabilito che solo i costi dipendenti dalla durata del

contratto (i costi *recurring*) devono formare oggetto di riduzione in caso di estinzione anticipata del finanziamento.

In proposito, il legislatore ha inteso evitare che l'interpretazione dell'art. 125-*sexies* TUB (secondo quanto previsto nella medesima sentenza Lexitor) possa consentire al consumatore di ottenere un indebito arricchimento, conseguendo il pagamento di importi che non gli spetterebbero in quanto privi di giustificazione causale.

Peraltro, la cessione del quinto è sottoposta ad una disciplina particolare dettata dal DPR 180 del 1950 (come successivamente modificata), che stabilisce una distinzione fra oneri che devono essere rimborsati in caso di estinzione anticipata del finanziamento e oneri, invece, che non formano oggetto di rimborso.

Ne deriva che, secondo la normativa in argomento, non tutti i costi devono essere rimborsati.

In proposito la voce spese di istruttoria fa riferimento all'attività di pre-analisi, nell'ambito della quale la banca accerta essenzialmente l'esistenza dei requisiti minimi richiesti dalla normativa.

Tale attività, pertanto, genera spese di natura non ricorrente a carico del cliente, relative a costi amministrativi sostenuti dalla banca per attività effettivamente rese e già eseguite ai fini della valutazione preliminare del merito creditizio e della fattibilità dell'operazione di finanziamento, e quindi effettuate precedentemente alla concessione del fido e all'inizio dell'ammortamento effettivo del prestito.

Pertanto, considerata la natura non ricorrente delle commissioni di istruttoria, detti costi non sono retrocedibili.

In ordine, poi, alle commissioni di attivazione le medesimo non sono soggette a rimborso pro quota in quanto dovute alla banca a copertura delle prestazioni e degli oneri relativi all'attivazione del prestito presso l'amministrazione dalla quale il cedente dipende.

Le commissioni di gestione, invece, sono state già rimborsate in sede di estinzione anticipata secondo il criterio di rimborso degli interessi (costo ammortizzato, IAS 39), previsto dal contratto.

Quanto alla commissione di estinzione anticipata, avendo il ricorrente estinto il rapporto di finanziamento allo scadere della rata n. 32 come specificato nel conteggio di anticipata estinzione ed essendo la durata residua del rapporto superiore ad un anno, risulta corretto il compenso convenuto nel limite dell'1% del capitale residuo in sede di conteggio estintivo.

L'intermediario conclude chiedendo, in via principale, il rigetto del ricorso; in subordine, di tenere conto di quanto già rimborsato in sede di estinzione anticipata.

DIRITTO

Va chiarito che la materia oggetto di controversia è regolata dall'art. 125-*sexies* del TUB, nel testo introdotto dal d.lgs. 13 agosto 2010 n. 141, di recepimento la Direttiva 2008/48/CE sui contratti di credito ai consumatori.

L'applicazione della norma indicata è disposta dall'art. 11-*octies* del D.L. 25 maggio 2021, n. 73 (cd. decreto Sostegni-*bis*), convertito, con modificazioni, dalla L. 23 luglio 2021 n. 106, che: a) per i contratti stipulati a partire dal 25 luglio 2021 (data di entrata in

vigore della legge di conversione del citato decreto), ha stabilito inequivocabilmente il diritto del consumatore, che rimborsi anticipatamente il finanziamento, “alla riduzione, in misura proporzionale alla vita residua del contratto, degli interessi e di tutti i costi compresi nel costo totale del credito, escluse le imposte”; b) per i contratti stipulati in data antecedente al 25 luglio 2021, ha previsto al secondo comma l’operatività delle disposizioni dell’articolo 125-*sexies* del TUB vigenti alla data della sottoscrizione dei contratti.

Il secondo comma dell’art. 11-*octies* del D.L. 73/2021 recava originariamente anche un richiamo all’applicazione della normativa secondaria contenuta nelle Disposizioni di trasparenza e di vigilanza della Banca d’Italia vigenti alla data della sottoscrizione dei contratti, ma tale richiamo è stato dichiarato costituzionalmente illegittimo dalla Consulta con sentenza n. 263/2022, per rimuovere “*l’attrito con i vincoli imposti dall’adesione dell’Italia all’Unione europea*”.

L’art. 11-*octies*, comma 2, del D.L. 73/2021 è stato infine modificato dall’art. 27 del D.L. 10 agosto 2023, n. 104 (c.d. decreto *Omnibus*), convertito con L. 9 ottobre 2023, n. 136 (entrata in vigore in data 10 ottobre 2023), che contiene un esplicito riferimento al “rispetto del diritto dell’Unione europea, come interpretato dalle pronunce della Corte di giustizia dell’Unione europea”. Viene così richiamato l’art. 16 della citata Direttiva 2008/48/CE, che, secondo la Corte di Giustizia dell’Unione europea (sentenza dell’11 settembre 2019, causa C-383/18, c.d. sentenza *Lexitor*) “*deve essere interpretato nel senso che il diritto del consumatore alla riduzione del costo totale del credito in caso di rimborso anticipato del credito include tutti i costi posti a carico del consumatore*”. Dunque, anche la precedente formulazione dell’art. 125-*sexies* TUB, applicabile ai contratti conclusi prima dell’entrata in vigore della legge di conversione del D.L. 73/2021, come nel caso in esame, deve essere interpretata in senso conforme alla sentenza *Lexitor*, come già osservato dal Collegio di coordinamento con decisione n. 26525 del 17 dicembre 2019. D’altra parte, la Corte costituzionale, con la richiamata sentenza n. 263/2022, ha fornito le medesime indicazioni citando il Collegio di coordinamento dell’ABF.

Alla luce del complesso quadro normativo sopra ricostruito, secondo l’orientamento condiviso dai Collegi in caso di estinzione anticipata di un prestito contro cessione del quinto dello stipendio/pensione e operazioni assimilate, al cliente compete il rimborso di tutti i costi applicati al finanziamento secondo i seguenti criteri (salvo che non sia contrattualmente previsto un criterio diverso):

criterio proporzionale lineare per i costi *recurring*, ovvero i costi che remunerano attività destinate a svolgersi nel corso del rapporto;

criterio di riduzione progressiva usato per gli interessi corrispettivi (cd. curva degli interessi) per i costi *upfront*, ovvero i costi che remunerano attività riguardanti la fase delle trattative e della formazione del contratto.

Nel merito si precisa che la parte ricorrente ha dato atto che, quanto al contratto di cessione del quinto dello stipendio n. (*Omissis*) (stipulato il 26 giugno 2015 ad un TAN del 6%), lo stesso è stato estinto in corrispondenza della rata n. 54.

Il contratto reca, poi, una specifica pattuizione in tema di rimborso degli oneri in ipotesi di estinzione anticipata (art. 4, che rinvia al piano di ammortamento, sottoscritto dal ricorrente).

In tale contesto, codesto Collegio ritiene che possiedano natura *up-front* le commissioni di attivazione (cfr decisione n. 8067 del 12 aprile 2018) e le spese di istruttoria. In ordine alle commissioni di gestione valuta che le medesima vadano rimborsate secondo il criterio contrattuale (piano di ammortamento, che risulta ritualmente sottoscritto – cfr decisione n. 15800 del 14.9.2020)

Orbene, rispetto alla fattispecie in disamina, si evidenzia che sulla scorta delle posizioni condivise dai Collegi ABF in seguito alla sentenza n. 263 del 2022 della Corte Costituzionale e in base alla qualificazione delle voci di costo del contratto sopra riportata, si otterrebbe il seguente risultato: (*Omissis*).

Il risultato non coincide con quanto richiesto dalla parte ricorrente (euro 616,47), che applica il criterio *pro rata temporis* a tutte le voci di costo del contratto.

Quanto, invece, al contratto recante numero *omissis* (stipulato il 5 giugno 2018, ad un TAN del 4,58%, estinto in corrispondenza della rata 32) e tenuta presente l'ormai

durata del finanziamento	▶	120
rate scadute	▶	32
rate residue		88

TAN	▶	4.80%
-----	---	-------

	% restituzioni
- in proporzione lineare	73.33%
- in proporzione alla quota interessi	56.12%

n/c		restituzioni				rimborsi	tot ristoro
		importo	in proporzione lineare	in proporzione agli interessi	criterio contrattuale		
	spese istrutt. pratica (up front)	€ 765.00	€ 561.00	€ 429.35		▼	€ 429.35
	...		€ 0.00	€ 0.00			€ 0.00
	...		€ 0.00	€ 0.00			€ 0.00
	rimborsi senza imputazione						

tot rimborsi ancora dovuti	€ 429.35
interessi legali	1

consolidata interpretazione di codesto Collegio (che ritiene aventi natura *up front* le commissioni di istruttoria – cfr. decisione del Collegio di Roma n. 3807 del 16 febbraio 2021), sulla scorta delle posizioni condivise dai Collegi ABF in seguito alla sentenza n. 263/2022 della Corte Costituzionale e in base alla qualificazione delle voci di costo del contratto sopra riportata, si otterrebbe il seguente risultato: (*Omissis*.)

Il risultato è inferiore a quanto richiesto dal ricorrente (€ 561,00) che applica il criterio del *pro rata temporis*.

In ordine alla domanda di rimborso della commissione di anticipata estinzione, l'indennizzo applicato (€ 190,55) risulta essere superiore al limite legale, in quanto calcolata anche sulle quote insolute. Pertanto, va restituita per intero (Coll. Roma, decisione n. 8414/2020).

Da ciò consegue che la domanda deve essere parzialmente accolta, nei limiti dell'importo complessivo di euro 980,00 (corrispondenti alla sommatoria di € 357,38 in relazione al contratto n. (*omissis*), di € 429,35 in relazione al contratto n. ***429 e di € 193,12 a titolo di penale di restituzione anticipata).

PER QUESTI MOTIVI

Il Collegio dispone che l'intermediario corrisponda alla parte ricorrente l'importo di euro 980,00 con interessi legali dalla richiesta al saldo. Respinge nel resto. Dispone, inoltre, ai sensi della vigente normativa, che l'intermediario corrisponda alla Banca d'Italia la somma di Euro 200,00 (duecento/00) quale contributo alle spese della procedura e alla parte ricorrente quella di Euro 20,00 (venti/00) quale rimborso della somma versata alla presentazione del ricorso.